



**COMUNE DI LENTINI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.20 data 28 giugno 2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART.15 D.L. 30 APRILE 2019 M.34).**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 19,45 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione ordinaria di prosecuzione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BARBAGALLO	Maurizio	X		9. SACCA'	Claudia		X
2. INNOCENTI	Giuseppe	X		10. MARLETTA	Floriana Rita		X
3. VASTA	Giuseppe	X		11. CICIULLA	Ivan	X	
4. SANTOCONO	Giuseppe	X		12. MARCHESE	Davide	X	
5. CARACCIOLO	Salvatore		X	13. CRISCI	Rino		X
6. REALE	Francesca	X		14. ROCCAFORTE	Salvatore		X
7. CUNSOLO	Maria	X		15. VINCI	Vincenzo	X	
8. GALATA'	Gabriele Alfio		X	16. ROMEO	Gaetano	X	
TOTALE						10	6

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente Innocenti Giuseppe, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Scrutatori: Ciciulla Ivan – Romeo Gaetano – Barbagallo Maurizio

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere all'esame dell'argomento iscritto al n.5 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART.15 D.L. 30 APRILE 2019 M.34)" e cede la parola al Segretario Generale, dott.ssa Floresta, che illustra la proposta.

**Segretario Generale, dott.ssa Floresta:** questo regolamento previsto dal decreto crescita, oggi legge 55/2019, proprio ieri ha subito un differimento al 31 luglio 2019, in quanto in sede di conversione è stata presa in considerazione la richiesta dell'ANCI di differire di 60 giorni l'attivazione da parte dei Comuni per scegliere ( in quanto non è un obbligo ma è semplicemente una scelta) l'applicazione e l'approvazione delle regole per la rottamazione delle cartelle di questi crediti. In particolare l'art.15 del decreto crescita, convertito, prevede che gli Enti Locali che siano in possesso di ingiunzioni fiscali e quindi di attività di riscossione coattiva diverse da quelle che sinora i Comuni hanno utilizzato attraverso la SERIT, cioè il concessionario ufficiale regionale della riscossione, sono messi nelle condizioni di poter adottare un regolamento che consenta al contribuente, per gli anni che vanno dal 2000 al 2017 di poter pagare senza sanzioni. Il regolamento è molto semplice, c'erano degli schemi messi a disposizione dall'ANCI e dall'IFEL. IL Comune deve attuarlo entro dei termini stabiliti per legge, stabilire entro quale data accettare le istanze da parte dei privati, ed il tutto si deve concludere entro il 2021, quindi stabilire eventualmente se il contribuente deve pagare in unica soluzione o in maniera rateale. E questo ha fatto l'Amministrazione.

Chiede di intervenire la consigliera Cunsolo per dichiarazione di voto:

**consigliera Cunsolo:** questo regolamento nasce da una mia mozione presentata a fine maggio che è iscritta e sarà votata come ultimo punto dell'ordine del giorno. Ha spiegato perfettamente la dott.ssa Floresta, la ratio di questa mozione nasce dalla volontà da parte mia ma anche da chi ha accolto immediatamente la mozione e per questo devo ringraziare il Presidente del Consiglio, il quale appena ricevuta la mia mozione ha messo in moto tutta la macchina burocratica affinché potesse arrivare il regolamento in aula prima della scadenza, che è prevista per fine mese. Anche se la data è stata differita il presidente, quando questo differimento ancora non c'era stato, ha messo in moto la macchina amministrativa. Quindi ringrazio il Presidente del Consiglio, ringrazio anche le Commissioni che si sono riunite e ringrazio naturalmente soprattutto anche i dipendenti comunali che si sono attivati immediatamente affinché i nostri cittadini potessero avere la possibilità di mettersi in regola con il fisco. E' uno strumento importante che questo Consiglio Comunale tutto dà alla città nel caso venga votato favorevolmente. Naturalmente, essendo una dichiarazione di voto, il mio voto non può essere che favorevole.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (art.15 D.L. 30 aprile 2019 n.34).

La votazione ha il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.10
Consiglieri assenti	n. 6 (Caracciolo, Galatà, Saccà, Marletta, Crisci, Roccaforte)
Voti favorevoli	n.10
Voti contrari	nessuno

**"il consiglio approva"**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta di delibera n. 13 del 12/06/2019 e le premesse ivi contenute;  
**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile;  
**VISTO** il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare del 20/06/2019;  
**VISTO** il verbale dei revisori dei Conti n.46 del 25/06/2019;

VISTO l'esito della superiore votazione,

**DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

**2. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione e l'allegato Regolamento comunale saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

**3. DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L n.201 del 2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.n.446 del 1997;

**Comune di Lentini**  
*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  
C.C. N. 20 DEL 28 GIU 2019

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI  
NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 4 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	4
Articolo 5 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> .....	4

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, o al concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30 settembre 2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o il concessionario) mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune (o il concessionario) entro il **30 ottobre 2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **31 agosto 2019**;
- b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di settembre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
- c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre 2021;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel Regolamento generale sulle entrate.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, in caso di ritardato pagamento, ivi compresa l'inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal concessionario), ivi incluse le ipotesi di revoca di una precedente definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

### **Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.


**Articolo 5 - Procedure cautelati ed esecutive in corso**


1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART. 15 D.L. 30 APRILE 2019 N. 34)**

Proponente: 

Redigente: 

**Premesso che:**

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019 "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

**Considerato che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017;

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

**Ritenuto** di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

**Acquisito il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;**

**Su proposta della Giunta;**

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 7° Settore, dott. Salvatore R. Agnello, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Salvatore Sarpi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. n. 267 del 2000;

**Propone che il Consiglio Comunale**

### **A P P R O V I**

1. l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. **di dare atto** che la presente deliberazione, e l'allegato Regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. **di dichiarare**, a seguito di votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 12 GIU 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

Li, 11. VI. 2019



IL COORDINATORE 7 SETTORE

(Dott. Salvatore R. Agnello)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

*[Handwritten signature]*

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R.n. 44/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo



Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. 1189 in data 2 LUG. 2019 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 2 LUG. 2019 al 17 LUG. 2019, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 2 LUG. 2019 al 17 LUG. 2019 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....



E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini, 2 LUG. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Gabriella Buccheri*)